



Notiziario U.p.p.i. - Parla l'avvocato Filippo Stroppi

Fumi, rumori, odori, calore: ecco come difendersi in sede civile e penale

La materia è regolata, per quanto attiene l'aspetto civilistico, dall'art. 844 del codice civile

Le immissioni possono consistere in fumi, calore, odori o rumori che si propagano da un fondo verso quello vicino e che superino la normale tollerabilità.

Ad esclusione di quelle intenzionalmente propagate al solo fine di nuocere ad altri soggetti, sempre proibite ex art. 833 del codice civile (divieto degli atti di emulazione), per le altre sarà necessario indagare se abbiano o meno superato la tollerabilità definita "normale". L'accertamento, in sede civile, non potrà che essere svolto per mezzo di perizia tecnica, che determini, con metodi tecnico-scientifici, la gravità dell'immissione, conducendola ad un parametro oggettivamente valutabile e che, insieme ad altri criteri, di seguito elencati, costituirà elemento essenziale ai fini della valutazione del concetto di normale tollerabilità.

In molteplici occasioni, tuttavia, svolgere un'accurata rilevazione tecnica risulta impraticabile. Si pensi, ad esempio, al caso di rumori cagionati dagli occupanti l'immobile sovrastante il nostro, quindi, per intenderci, che, secondo il buon senso comune, vengono considerati come manifestazioni di non buona educazione: è di tutta evidenza che in siffatta ipotesi, causa la discontinuità delle immissioni rumorose prodotte, sarà improbabile poterne accertare l'entità per mezzo di perizia



tecnica. Questa, per contro, si rivelerà molto utile nel caso di propagazioni provenienti da impianti industriali, poiché costanti e continue nel tempo e, dunque, facilmente accertabili con strumenti tecnici di rilevazione.

Il giudice, in sede di decisione, unitamente alle risultanze della relazione tecnica, dovrà, altresì, valutare la condizione dei luoghi e l'eventuale "priorità di un determinato uso". Ciò significa che il criterio di "normale tollerabilità" varierà a seconda che si tratti di zona industriale oppure di zona residenziale: nella prima, quindi, il livello di tollerabilità dovrà essere ben maggiore alla seconda. Significa, inoltre, che chiunque intenda costruire la propria abitazione accanto ad un'officina meccanica o ad un'industria chimica, non potrà, in seguito, la-

mentare la presenza di rumori o di odori molesti. Qualora, dunque, nel corso del giudizio civile si riesca a dimostrare l'intollerabilità delle immissioni lamentate, il soggetto molestatore sarà condannato ad adottare ogni misura necessaria all'immediata eliminazione della causa delle immissioni, nonché al risarcimento dei danni cagionati. Le immissioni di rumore sono punite anche penalmente, con la contravvenzione prevista dall'art. 659 del codice penale. La norma prevede due diverse ipotesi di reato: al primo comma persegue chiun-

que disturbi l'occupazione o il riposo delle persone, mentre al secondo punisce le attività professionali rumorose svolte contro prescrizioni di legge.

Al fine di affermare la penale responsabilità di un soggetto per aver disturbato il riposo e l'occupazione delle persone, può risultare sufficiente la sola testimonianza di una pluralità di testimoni, senza necessità di svolgere rilievi tecnici. Si può concludere, dunque, affermando che nel caso di molestie che si concretizzano in immissioni rumorose, è più facilmente percorribile, soprattutto sul piano

probatorio, nei casi in cui svolgere un'accurata rilevazione tecnica risulti impraticabile, la soluzione che preveda la proposizione di denuncia-querela per violazione dell'art. 659 del codice penale, piuttosto che un'azione, in sede civile, tesa ad accertare l'intollerabilità delle immissioni con conseguente richiesta inibitoria e risarcitoria, tenendo altresì conto che, nella prima ipotesi, il ristoro di eventuali danni morali sarà ottenibile tramite la costituzione di parte civile nel processo penale.

Avv. Filippo Stroppi